



STATUTO

ProgettoMondo Mlal Onlus

2012



progettomondo.mlal

Art. 1. Denominazione

Ispirata da valori civili, religiosi, di solidarietà tra le persone e i popoli, e dalla difesa dei diritti umani è costituita, come Organismo di Cooperazione e di Volontariato Nazionale e Internazionale, l'Associazione:

“ProgettoMondo Movimento Laici America Latina (ProgettoMondo Mlal) - organizzazione non lucrativa di utilità sociale”,
in seguito: “Associazione”.

Art. 2. Sede - Durata

L'Associazione ha sede nel comune di Verona (Italia) e opera sia a livello nazionale che internazionale. Possono pertanto essere istituite altre sedi secondarie, sezioni, gruppi e uffici locali sia in Italia che all'estero, con decisione del Comitato di Gestione.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 3. Principi e finalità

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove politiche e iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce come componente del movimento del terzo settore, della cooperazione, della pace, del volontariato nazionale e internazionale, e si impegna ad approfondire e diffondere l'interscambio delle esperienze mettendo a disposizione una solida motivazione personale dei propri soci e la loro competenza professionale per la realizzazione dei progetti assunti.

È fatto divieto all'associazione di avere rapporti di dipendenza con enti con finalità di lucro e con enti governativi.

I valori che ispirano la partecipazione e l'attività della Associazione sono espressi nella “Carta dei Valori” il cui contenuto viene approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 4. Attività

L'Associazione si propone di sviluppare e consolidare relazioni di solidarietà con partners italiani e dei diversi continenti atte a favorire un più equo rapporto tra i Popoli, attraverso:

- a. la realizzazione di programmi di cooperazione tra organizzazioni rappresentative di realtà popolari, volti al sostegno di iniziative di sviluppo umano, sociale, economico e culturale;
- b. la realizzazione di azioni di cooperazione e umanitarie, anche in consorzio con istituzioni, imprese nazionali e di altri paesi o nell'ambito di politiche pubbliche locali e internazionali e/o di cooperazione decentrata, di carattere congiunturale o strutturale;
- c. lo scambio di personale motivato inserito in progetti di cooperazione;
- d. iniziative e servizi di partecipazione sociale e culturale, di impegno solidale, atti a promuovere l'incontro e lo scambio tra i popoli, con specifica attenzione anche verso fenomeni migratori;
- e. azioni volte a promuovere una normativa e un'azione della Pubblica



Amministrazione e degli Enti locali coerenti con lo spirito di collaborazione tra i popoli salvaguardando e valorizzando l'autonomia delle Associazioni quali espressioni di istanze popolari e democratiche presenti nella società civile;

- f. la promozione e la realizzazione di attività formative sui temi dell'educazione allo sviluppo e dell'intercultura indirizzate anche alla formazione professionale, umana e scientifica e all'aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado;
- g. la promozione di iniziative di economia sociale, di finanza sociale, di commercio equo solidale e di turismo responsabile;
- h. la promozione e la conoscenza, in Italia e all'Estero, delle culture e dei problemi dei paesi in via di sviluppo e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, anche attraverso la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi;
- i. la promozione e l'articolazione di un'ampia rete di partecipazione di persone, anche attraverso la costituzione di gruppi locali, secondo modalità definite dal regolamento associativo;
- l. la collaborazione con altri enti, organizzazioni pubbliche e private, e la partecipazione a reti nazionali ed internazionali.

Per la realizzazione della propria attività

istituzionale l'Associazione potrà partecipare in enti e fondazioni con oggetto sociale e/o finalità affini purché senza scopo di lucro. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e dei propri fini istituzionali, potrà compiere attività commerciali accessorie quali forma di autofinanziamento come previsto dall'articolo 28, comma c, legge n. 49/1987; potrà compiere inoltre tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie afferenti il suo oggetto, che riterrà opportune purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

SOCI

Art. 5. Definizione di socio

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le società, gli enti e/o organizzazioni pubbliche o private, che condividendone le finalità intendono partecipare alla vita dell'Associazione.

I soci possono essere:

- a. Ordinari: i soggetti iscritti nell'apposito libro soci e che sono in regola con il pagamento della quota associativa;
- b. Onorari: i soggetti che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione hanno dato un notevole contributo al suo sviluppo. Sono soci vitalizi, sono iscritti nel libro soci e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 6. Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci ordinari avviene



su domanda degli interessati e la loro accettazione è deliberata dal Comitato di Gestione. La nomina dei soci onorari è decisa dall'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione.

Art. 7. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna i soci:

- a. al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione;
- b. a versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito dal Comitato di Gestione, salvo quanto stabilito al punto b) dell'art. 5.

Art. 8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento.

Il recesso può essere esercitato liberamente da ciascun socio in qualsiasi momento, ed ha effetto, così come nel caso di morte o di scioglimento, dal momento in cui ne viene data comunicazione al Comitato di Gestione.

L'esclusione può essere deliberata dal Comitato di Gestione nei seguenti casi:

- a. per accertati motivi di incompatibilità;
- b. per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto;
- c. per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ad un anno;

- d. per mancata partecipazione alle Assemblee per tre anni consecutivi senza giustificazione;
- e. per aver in qualunque modo danneggiato moralmente o materialmente l'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

ASSEMBLEA

Art. 9. Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 10. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

Compete all'Assemblea oltre a quanto obbligatoriamente previsto dalla legge o già specificatamente previsto nello Statuto:

in sede ordinaria:

- a. approvare i bilanci consuntivi e preventivi e deliberare la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura del disavanzo;
- b. eleggere o revocare il Presidente dell'Associazione e determinarne l'eventuale compenso;



- c. eleggere o revocare i membri del Comitato di Gestione e determinarne il loro eventuale compenso;
 - d. nominare il Revisore dei Conti e fissarne l'eventuale compenso;
 - e. approvare eventuali regolamenti;
 - f. approvare eventuali modifiche alla Carta dei Valori dell'Associazione;
 - g. deliberare nell'ambito di documenti programmatici direttive d'ordine generale per l'attività dell'Associazione;
 - h. nominare i soci di categoria b) su proposta del Comitato di Gestione;
 - i. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente, dalla maggioranza del Comitato di Gestione o da almeno un quinto degli soci.
- in sede straordinaria:
- j. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - k. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - l. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

Art. 11. Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera semplice da inviarsi a tutti i soci agli indirizzi indicati nel libro soci.

Per i soci che ne abbiano comunicati gli indirizzi, il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e garantiscano

la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso l'adunanza prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente deve comunque procedere ad una sua convocazione, senza ritardo, in presenza di una richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione. Qualora il Presidente non vi provveda entro 60 giorni dalla richiesta validamente presentata, vi dovrà provvedere il Revisore dei Conti.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il programma e il bilancio preventivo relativi all'anno in corso, nonché eventuali documenti di programmazione pluriennale.

Art. 12. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in caso



di assenza anche di quest'ultimo, da una persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario, salvo i casi in cui per legge o per scelta del Comitato di Gestione, il verbale debba essere redatto da un notaio, e due scrutatori qualora il Presidente ne ravveda l'opportunità.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro socio; la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.

Ogni socio non può cumulare più di due deleghe per ogni Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Assemblea Ordinaria: l'Assemblea, in sede ordinaria, è costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti presenti in Assemblea, con esclusione delle delibere di revoca del Presidente, dei membri del Comitato di Gestione e del Revisore dei Conti, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti in assemblea.

Assemblea Straordinaria: l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, anche in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 13. *Composizione del Comitato di Gestione*

Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di membri compresi fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, eletti tra i soci. Il numero dei membri del comitato da eleggere è determinato dall'Assemblea.



Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i membri del Comitato di Gestione possono essere rieletti.

Se uno o più componenti del Comitato di Gestione, ma comunque in numero non superiore alla metà, lasciano vacante la carica per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento, il Comitato di Gestione procede per cooptazione, tra gli aventi diritto, all'integrazione dello stesso nel rispetto dei criteri di cui al comma primo. Le cooptazioni devono essere approvate in occasione della prima Assemblea. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato di Gestione.

I membri del Comitato di Gestione decadono qualora non partecipino, senza motivata giustificazione, a tre riunioni consecutive del Comitato stesso o qualora perdano la qualifica di socio. Qualora la maggioranza dei membri del Comitato di Gestione nominati dall'Assemblea rassegni le dimissioni o, comunque, venga a mancare, i membri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Comitato di Gestione.

Art. 14. *Compiti del Comitato di Gestione*
Competono al Comitato di Gestione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione e l'attuazione delle sue finalità, da realizzarsi secondo i pro-

grammi e le eventuali direttive dell'Assemblea.

In particolare competono al Comitato di Gestione:

- a. Approvare i documenti di pianificazione strategica;
- b. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci ordinari;
- c. definire la quota annuale di adesione all'Associazione;
- d. approvare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare ai soci;
- e. nominare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente;
- f. nominare al proprio interno il Vice Presidente.

Il Comitato di Gestione può delegare per incarichi operativi o straordinari parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri anche disgiuntamente, fissandone il compenso.

Il Comitato di Gestione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

I delegati riferiscono al Comitato di Gestione almeno ogni tre mesi sull'opera da loro svolta e sulla prevedibile evoluzione delle operazioni loro delegate.

Art. 15. *Riunioni del Comitato di Gestione*

Il Comitato di Gestione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o utile, o quando lo richiedano almeno tre membri o il Revisore dei Conti.

La convocazione deve avvenire con un



telegramma, un fax, posta elettronica o con qualsiasi mezzo atto a garantire l'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Comitato di Gestione è convocato dal Vice Presidente, o dal membro del Comitato più anziano in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo.

Alle sedute del Comitato di Gestione, deve essere invitato sempre anche il Revisore dei Conti, con le stesse modalità previste per i membri del Comitato. Ad ogni riunione, il Comitato di Gestione nomina un Segretario, che può essere scelto anche fuori del numero dei propri componenti.

Le deliberazioni del Comitato di gestione sono riportate nel libro dei verbali del Comitato di Gestione e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza anche via teleconferenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano. Le deliberazioni sono assunte con voto palese e vengono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni nelle quali siano inte-

ressati i membri del Comitato, debbono essere prese con le modalità stabilite dall'art. 2391 del Codice Civile.

Il Comitato di Gestione può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti nelle persone di altri membri del comitato, del direttore o terzi in genere.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono essere invitati i Responsabili della struttura operativa e terzi in genere.

PRESIDENTE

Art. 16. *Compiti del Presidente*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è scelto tra i soci.

Il Presidente sovrintende al funzionamento e all'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione.

Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza od impedimento essa spetta al Vice Presidente, e nei limiti delle rispettive deleghe e mandati, anche ai membri delegati, al Direttore e procuratori per singoli atti, che potranno essere nominati dal Comitato di Gestione.

DIRETTORE

Art. 17. *Compiti del Direttore*

Il Direttore dirige la struttura operativa dell'Associazione ed opera nell'ambito



delle deleghe conferitegli dallo Statuto e dal Comitato di Gestione.

Il Direttore ha un incarico della durata massima di quattro anni, rinnovabile. Compete al Direttore:

- a) dirigere la struttura operativa sia in Italia che all'estero in autonomia, ma secondo le direttive di massima impartite dal Comitato di Gestione;
- b) attuare le delibere dell'Assemblea e del Comitato di Gestione e, in particolare, curare l'attuazione del piano strategico, del piano annuale, opportunamente destinando a questo scopo risorse umane, finanziarie ed organizzative assegnategli;
- c) supportare il Presidente nella rappresentanza esterna dell'Associazione;
- d) provvedere alla gestione del personale, nell'ambito delle deleghe attribuitegli dal Comitato di Gestione;
- e) partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Comitato di Gestione.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18. *Compiti del Revisore dei Conti*

Al Revisore dei Conti spettano le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma del Codice Civile, e quindi il controllo dell'amministrazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea dei soci, che ne affida il compito ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo, al Revisore dei Conti spetta anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile e delle eventuali nuove norme modificative o sostitutive delle attuali.

Delle ispezioni eseguite dal Revisore dei Conti deve redigersi verbale trascritto su apposito libro. Analogo verbale deve essere redatto da chi effettua il controllo contabile, se diverso dal Revisore dei Conti.

All'Assemblea dei soci che approva i bilanci consuntivo e previsionale, deve essere presentata una relazione da parte degli organi preposti sull'attività di controllo espletata nel periodo, evidenziando eventuali anomalie e/o discordanze.

Il Revisore dei Conti ha diritto di partecipare senza diritto di voto, ma con funzione consultiva, alle riunioni del Comitato di Gestione ed alle Assemblee dei soci.

Art. 19. *Elezione del Revisore dei Conti*

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

L'Assemblea che procede alla nomina designa un membro effettivo e due supplenti e fissa il loro eventuale compenso.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra i non soci, avuto riguardo alla loro competenza.

I supplenti entrano in carica, in ordine



di età, in caso di morte, dimissioni o revoca del membro effettivo e durano in carica fino alla prima Assemblea, che deve nominare il sostituto. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale di tale organo.

Art. 20. Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione e del Revisore dei Conti nonché il libro dei soci dell'Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 21. Patrimonio e entrate dell'Associazione

Il **patrimonio** dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili e dagli altri beni e attività dell'associazione;
- b. da eventuali donazioni e lasciti destinati allo scopo.

Le entrate dell'associazione sono costituite

- a. dalle quote annuali dei soci;
- b. da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, o di Enti pubblici e privati;
- c. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o dei soci;
- d. da attività accessorie di carattere commerciale e produttivo quale forma di autofinanziamento per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- e. da ogni altro provento conseguito

in relazione alle attività cui all'art. 4 del presente Statuto.

È fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione devono esser impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente od indirettamente connesse. A tal fine possono essere anche accantonate riserve, e istituiti fondi vincolati da utilizzare in esercizi successivi.

Art. 22. Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione e predisposto, per quanto compatibili, secondo le norme predisposte per le società per azioni, integrate con le raccomandazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti – commissione aziende non profit.

Il bilancio consuntivo deve essere certificato da società di revisione iscritta nell'apposito registro.

NORME FINALI

Art. 23. Scioglimento e liquidazione



L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.

Il netto residuo risultante dopo l'estinzione delle passività, sarà in ogni caso devoluto ad altre Associazioni ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24. Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento tecnico ed amministrativo e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

In particolare, nei regolamenti interni potranno essere stabilite anche le norme di costituzione di gruppi locali di soci, di gestione e di comportamento dei soci nei confronti dell'Associazione, l'ordinamento e le mansioni degli eventuali comitati tecnici o scientifici, nonché l'autofinanziamento dell'Associazione con raccolte di risorse fra i soci e terzi.

Art. 25. Controversie

Qualsiasi divergenza in dipendenza dei rapporti associativi o dell'applicazione ed esecuzione del presente Statuto che potesse insorgere fra Associazione e Soci, fra Soci e Comitato di Gestione o Presidente, o fra questi due ultimi or-

gani, dovrà, escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, essere obbligatoriamente rimessa alla decisione di un Collegio arbitrale di tre persone composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo designato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza del più diligente.

Qualora le parti siano più d'una, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime o il Presidente del Tribunale dovranno nominare tanti arbitri quanti siano necessari per rispettare il principio di parità.

Il Presidente del Tribunale nominerà anche l'arbitro per la parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo. Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede dell'Associazione e giudicherà quale amichevole compositore anche in via di equità, con dispensa da ogni formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato irrituale, intendendosi gli arbitri come mandatari delle parti.

Art. 26. Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Firmato *Lonardi Mario*

Firmato *Notaio Vincenzo Quaratino*





progettomondo.mlal

Viale Palladio, 16 - 37138 Verona (Italia)
Tel. +39 045 8102105 - Fax 045 +39 8103181
info@mlal.org - www.progettomondomlal.org